

Supplemento n. 49 - Lunedì 05 dicembre 2016

Regolamento regionale 2 dicembre 2016 - n. 10
Modifica dell'articolo 33 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26). Disposizioni per l'attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 (Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.)

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Modifica dell'articolo 33
del regolamento regionale 2/2006)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Con deliberazione della Giunta Regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico, in attuazione e nel rispetto delle linee guida di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 2
(Termine per l'attuazione regionale
delle linee guida ministeriali sulle modalità di
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo)

1. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006, come modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, entro il 31 dicembre 2016, secondo quanto stabilito al punto 5 dell'allegato al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 (Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo).

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia

Milano, 2 dicembre 2016

Roberto Maroni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 10 novembre 2016 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. X/5845 del 28 novembre 2016)